



Bruxelles, 13 maggio 2025  
(OR. en)

8328/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0113(NLE)

---

---

LIMITE

CORLX 402  
CFSP/PESC 607  
RELEX 490  
COEST 320  
FIN 444

#### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.  
833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni  
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

---

**REGOLAMENTO (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014  
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia  
che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina<sup>1+</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L, .../..., ELI ...

<sup>+</sup> GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 8326/25 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014<sup>2</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio<sup>3</sup>.
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/...<sup>+</sup>, che modifica la decisione 2014/512/PESC.
- (4) La decisione (PESC) 2025/...<sup>++</sup> aggiunge 31 nuove entità all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. La decisione (PESC) 2025/...<sup>++</sup> comprende inoltre, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio o le macchine utensili a controllo numerico computerizzato.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>).

<sup>3</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>).

<sup>+</sup> GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 8326/25.

<sup>++</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 8326/25.

- (5) La decisione (PESC) 2025/...<sup>+</sup> amplia l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi precursori chimici di materiali energetici e pezzi di ricambio per macchine utensili.
- (6) La decisione (PESC) 2025/...<sup>+</sup> proroga la durata dell'esenzione dal tetto sui prezzi del petrolio che consente, in considerazione delle preoccupazioni in materia di sicurezza energetica, il trasporto via nave verso il Giappone di petrolio greggio proveniente dal progetto Sakhalin-2 in Russia.
- (7) La Russia è sempre più dipendente dagli introiti provenienti dall'energia per finanziare la guerra illegale di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Al fine di limitare ulteriormente l'attività delle navi che fanno parte della "flotta ombra" di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall'energia, la decisione (PESC) 2025/...<sup>+</sup> inoltre aggiunge 189 navi all'elenco delle navi di cui all'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC alle quali sono vietati l'accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l'ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.
- (8) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 8326/25.

## *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato XXIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato XLII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---